

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

## DETERMINAZIONE

N. G05911 del 08/05/2017

Proposta n. 7934 del 08/05/2017

**Oggetto:**

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 14 comma 1 bis. Individuazione dei tratti di corsi e bacini d'acqua pubblici nel territorio della provincia di Viterbo ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", anche in orario notturno, con obbligo della reimmissione del pesce catturato e relativa disciplina.

Oggetto: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 14 comma 1 bis. Individuazione dei tratti di corsi e bacini d'acqua pubblici nel territorio della provincia di Viterbo ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", anche in orario notturno, con obbligo della reimmissione del pesce catturato e relativa disciplina.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E  
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

**VISTA** la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

**VISTA** la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

**VISTA** la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 14 comma 1 bis della L. r. 87/90, può essere autorizzata la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", con l'obbligo della reimmissione del pesce catturato, determinandone le modalità ed i limiti territoriali e temporali di esercizio;

**VISTA** la nota prot. n. 0227780 del 05.05.2017 dell'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, con la quale sono stati proposti i sottoelencati tratti di corsi e bacini d'acqua pubblici nel territorio della provincia di Viterbo ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", anche in orario notturno:

Lago di Bolsena:

- a) tratto dalla Chiesa di San Magno (Gradoli) al camping “Val di Sole” (Bolsena);
- b) tratto dal confine territoriale Marta-Montefiascone alla località “Gabelletta”.

Lago di Mezzano:

tutto il tratto di costa ove è consentita la libera pesca.

Fiume Tevere:

tutte le sponde ricadenti nella Provincia di Viterbo ad eccezione del tratto compreso dal ponte A1 di Bomarzo ai confini con Terni. Lunghezza totale Km 3,4 circa.

Fiume Fiora:

dal laghetto del “Pellicone” – Canino, per 500 mt a monte e 500 mt a valle;

**CONSIDERATO** che la sopracitata nota prot. n. . 0227780 del 05.05.2017 dell’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo prevede, inoltre, di disciplinare la pesca con la tecnica del “carpfishing” tramite le seguenti prescrizioni e modalità di pesca:

- **Requisiti:**

1. licenza di pesca di categoria “B”, o altro equivalente a seconda delle norme regionali di residenza;
2. autorizzazione comunale relativa al giorno corrente a posizionarsi unicamente sui siti o piazzole individuate dai Comuni nell’ambito della normativa sulla pesca e delle funzioni attribuite ai comuni in materia. Il possesso del permesso comunale autorizza il carpista alla posa della tenda riparo necessaria per poter effettuare la pesca in deroga nelle ore notturne;

- **Modalità e tecniche di pesca:**

1. La pesca è consentita solo da riva, all’interno delle aree appositamente individuate;
2. Al fine di non essere di intralcio alla pesca di professione, l’attività di pesca dovrà essere effettuata da parte del carpista ad una distanza da terra non superiore ai 100 mt con l’uso obbligatorio dei piombi tendi filo (*back-lead*) (per non precludere le altre attività di pesca sportiva tipo *spinnig*) ed occupando una porzione di lago non superiore in larghezza a 60 mt. per piazzola per coppia di pescatori;
3. E’ consentito l’uso di non più di tre canne, armate con un solo amo, esclusivamente telescopiche o ad innesti, munite di anelli passofilo e complete di mulinello che dovrà essere caricato con monofilo. Il pescatore dovrà essere munito di bilancia, di idoneo strumento atto alla misurazione, di un sacco per pesatura (*sling*), di materassino (*unhooking mat*), di macchina fotografica. Le esche non potranno essere posizionate oltre il limite indicato sulla tabella della piazzola occupata. E’ vietata la pesca a galla;
4. Esche e pasturazione: sono ammesse solo le esche previste dalla filosofia del *carp-fishing*, quindi *boiles* del diametro compreso tra 10 e 28 mm. Sono esclusi mais sotto qualsiasi forma (cotto fioccatto ecc.) impasti di sfarinati e pasture. E’ vietato l’uso di pastelle o altri agglomerati sull’amo. Sono vietati: il *fouilles*, *vardevase*, sangue e derivati, esche vive di qualsiasi specie, crostacei, vermi, pesci vivi o morti, ed altre esche artificiali. E’ vietato l’uso di *boiles self-made* fatti in casa;

5. La pasturazione non potrà superare il limite massimo di kg 10 di boiles per sessione di pesca. Tale quantità si intende comprensiva della pasturazione preventiva nei giorni precedenti la battuta di pesca;
6. Nelle zone delimitate per la pesca al *Carp-fishing*, la pesca a traina e quella professionale sarà fatta oggetto di divieto per una fascia di m.150.

- **Limitazioni e divieti:**

1. E' fatto obbligo di rispettare i limiti imposti nel sito "SIC" lago di Bolsena (DGR 162 del 14.04.2016 "Misure di conservazione del SIC IT6010007 Lago di Bolsena");
2. Regolamentazione dell'attività di Carp-fishing:

Limitazione della quantità di pastura che non dovrà superare i 10 kg. di boilies per sessione di pesca. Tale quantità si intende comprensiva della pasturazione preventiva (che comprende il periodo antecedente la battuta di pesca, in genere di due settimane o più) e quella da effettuarsi nel corso della battuta di pesca vera e propria;

Divieto di utilizzo di boilies self - made (fatte in casa);

L'attività di Carp-fishing è consentita al massimo 4 giorni a settimana (dal giovedì alla domenica);

Le piazzole di Carp-fishing dovranno essere realizzate ad una distanza minima di metri 15-20 dai margini dei fragmiteti a *Phragmites australis*, laddove ciò non causi pericolo per la sicurezza o violazione di proprietà privata;

Obbligo per il Soggetto Gestore di realizzare e installare in prossimità delle piazzole per il Carp-fishing, apposite tabelle contenenti tutte le disposizioni che regolamentano il Carp-fishing incluse quelle definite nel presente documento.

- **Sanzioni:**

Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste nell'art. 43 della L.R. 87/90, così come modificata dalla L.R. 16/95;

**RITENUTO**, quindi, opportuno individuare i tratti di corsi e bacini d'acqua pubblici nel territorio della provincia di Viterbo di seguito elencati ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", anche in orario notturno, con le modalità e le prescrizioni sopra indicate, anche al fine di tutelare la fauna ittica ed al tempo stesso disciplinare una tecnica di pesca sportiva che presenta un limitato impatto sulle popolazioni ittiche:

Lago di Bolsena:

- a) tratto dalla Chiesa di San Magno (Gradoli) al camping "Val di Sole" (Bolsena);
- b) tratto dal confine territoriale Marta-Montefiascone alla località "Gabelletta".

Lago di Mezzano:

tutto il tratto di costa ove è consentita la libera pesca.

Fiume Tevere:

tutte le sponde ricadenti nella Provincia di Viterbo ad eccezione del tratto compreso dal ponte A1 di Bomarzo ai confini con Terni. Lunghezza totale Km 3,4 circa.

Fiume Fiora:

dal laghetto del “Pellicone” – Canino, per 500 mt a monte e 500 mt a valle;

**CONSIDERATO** che, per motivi di sicurezza, la pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing” non debba essere effettuata ove siano presenti attività balneari;

**CONSIDERATO** che, per motivi di sicurezza e tutela della salute, le attività di pesca non debbano essere effettuate in prossimità di linee elettriche e che, comunque, il pescatore dovrà rispettare sempre una distanza di sicurezza pari ad almeno 40 m a monte e a valle da tralicci o pali di linee elettriche eventualmente presenti e da dighe, scale di monta e macchine idrauliche eventualmente presenti;

**RITENUTO** di stabilire la validità delle modalità di pesca e prescrizioni indicate nella presente Determinazione sino alla pubblicazione di un successivo atto che disciplini le attività di pesca con la tecnica del “carp fishing” nei bacini e corsi d’acqua della provincia di Viterbo;

## **DETERMINA**

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

di individuare i seguenti tratti di corsi e bacini d’acqua pubblici nel territorio della provincia di Viterbo ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del “carp fishing”:

Lago di Bolsena:

- a) tratto dalla Chiesa di San Magno (Gradoli) al camping “Val di Sole” (Bolsena);
- b) tratto dal confine territoriale Marta-Montefiascone alla località “Gabelletta”.

Lago di Mezzano:

tutto il tratto di costa ove è consentita la libera pesca.

Fiume Tevere:

tutte le sponde ricadenti nella Provincia di Viterbo ad eccezione del tratto compreso dal ponte A1 di Bomarzo ai confini con Terni. Lunghezza totale Km 3,4 circa.

Fiume Fiora:

dal laghetto del “Pellicone” – Canino, per 500 mt a monte e 500 mt a valle;

di stabilire che la pesca sportiva con tecnica del “carp fishing” debba essere effettuata con la seguenti prescrizioni e modalità di pesca:

- **Requisiti:**

1. licenza di pesca di categoria “B”, o altro equivalente a seconda delle norme regionali di residenza;
2. autorizzazione comunale relativa al giorno corrente a posizionarsi unicamente sui siti o piazzole individuate dai Comuni nell’ambito della normativa sulla pesca e delle funzioni attribuite ai comuni in materia. Il possesso del permesso comunale autorizza il carpista alla posa della tenda riparo necessaria per poter effettuare la pesca in deroga nelle ore notturne;

- **Modalità e tecniche di pesca:**

1. La pesca è consentita solo da riva, all’interno delle aree appositamente individuate;
2. Al fine di non essere di intralcio alla pesca di professione, l’attività di pesca dovrà essere effettuata da parte del carpista ad una distanza da terra non superiore ai 100 mt con l’uso obbligatorio dei piombi tendi filo (*back-lead*) (per non precludere le altre attività di pesca sportiva tipo *spinnig*) ed occupando una porzione di lago non superiore in larghezza a 60 mt. per piazzola per coppia di pescatori;
3. E’ consentito l’uso di non più di tre canne, armate con un solo amo, esclusivamente telescopiche o ad innesti, munite di anelli passofilo e complete di mulinello che dovrà essere caricato con monofilo. Il pescatore dovrà essere munito di bilancia, di idoneo strumento atto alla misurazione, di un sacco per pesatura (*sling*), di materassino (*unhooking mat*), di macchina fotografica. Le esche non potranno essere posizionate oltre il limite indicato sulla tabella della piazzola occupata. E’ vietata la pesca a galla;
4. Esche e pasturazione: sono ammesse solo le esche previste dalla filosofia del *carp-fishing*, quindi *boiles* del diametro compreso tra 10 e 28 mm. Sono esclusi mais sotto qualsiasi forma (cotto fioccato ecc.) impasti di sfarinati e pasture. E’ vietato l’uso di pastelle o altri agglomerati sull’amo. Sono vietati: il *fouilles*, *vardevase*, sangue e derivati, esche vive di qualsiasi specie, crostacei, vermi, pesci vivi o morti, ed altre esche artificiali. E’ vietato l’uso di *boiles self-made* fatti in casa;
5. La pasturazione non potrà superare il limite massimo di kg 10 di boiles per sessione di pesca. Tale quantità si intende comprensiva della pasturazione preventiva nei giorni precedenti la battuta di pesca;
6. Nelle zone delimitate per la pesca al *Carp-fishing*, la pesca a traina e quella professionale sarà fatta oggetto di divieto per una fascia di m.150.

- **Limitazioni e divieti:**

E’ fatto obbligo di rispettare i limiti imposti nel sito “SIC” lago di Bolsena (DGR 162 del 14.04.2016 “Misure di conservazione del SIC IT6010007 Lago di Bolsena”);

Regolamentazione dell’attività di Carp-fishing:

Limitazione della quantità di pastura che non dovrà superare i 10 kg. di boilies per sessione di pesca. Tale quantità si intende comprensiva della pasturazione preventiva (che comprende il periodo antecedente la battuta di pesca, in genere di due settimane o più) e quella da effettuarsi nel corso della battuta di pesca vera e propria;

Divieto di utilizzo di boilies self - made (fatte in casa);

L'attività di Carp-fishing è consentita al massimo 4 giorni a settimana (dal giovedì alla domenica);

Le piazzole di Carp-fishing dovranno essere realizzate ad una distanza minima di metri 15-20 dai margini dei fragmiteti a *Phragmites australis*, laddove ciò non causi pericolo per la sicurezza o violazione di proprietà privata;

Obbligo per il Soggetto Gestore di realizzare e installare in prossimità delle piazzole per il Carp-fishing, apposite tabelle contenenti tutte le disposizioni che regolamentano il Carp-fishing incluse quelle definite nel presente documento.

- **Sanzioni:**

Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste nell'art. 43 della L.R. 87/90, così come modificata dalla L.R. 16/95.

di stabilire che, per motivi di sicurezza, la pesca sportiva con la tecnica del "carp fishing" non debba essere effettuata ove siano presenti attività balneari;

di stabilire che, per motivi di sicurezza e tutela della salute, le gare di pesca sportiva non debbano essere effettuate in prossimità di linee elettriche e che, comunque, il pescatore debba rispettare sempre una distanza di sicurezza pari ad almeno 40 m a monte e a valle da tralicci o pali di linee elettriche eventualmente presenti e da dighe, scale di monta e macchine idrauliche eventualmente presenti;

di stabilire la validità delle modalità di pesca e prescrizioni indicate nella presente Determinazione sino alla pubblicazione di un successivo atto che disciplini le attività di pesca con la tecnica del "carp fishing" nei bacini e corsi d'acqua della provincia di Viterbo.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale [www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/](http://www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/).

IL DIRETTORE  
Dr Roberto OTTAVIANI